

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4385

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DIGNANI GRIMALDI, GUALANDI, PASTORE, SCARAMUCCI
GUAITINI, MONTECCHI, MIGLIASSO, COLOMBINI**

Presentata il 29 gennaio 1987

**Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi
di trasporto pubblico e diritto di accesso in esercizi aperti
al pubblico**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo spirito a cui si ispira la presente proposta di legge è evidente. Esso infatti è la proiezione della precisa volontà di dare finalmente una risposta soddisfacente alle molteplici richieste di quei non vedenti decisi a garantirsi una certa indipendenza ed una certa autonomia negli atti quotidiani della vita.

La loro esigenza di muoversi con discreta sicurezza nel traffico cittadino sempre più caotico ed impazzito e di entrare nei pubblici edifici spesso, troppo spesso, non privi di barriere architettoniche nei quali la gente frettolosa è sempre meno attenta, è veramente una

esigenza concreta e reale. Non sempre il solo bastone bianco che pure costituisce un ausilio indispensabile, riesce a risolvere i problemi di mobilità del privo della vista. Per questo, molti sono i non vedenti che avvertono il bisogno di avere un cane guida capace di aiutarli e capace di essere per loro un accompagnatore intelligente e fedele. Siffatte caratteristiche sono facilmente reperibili in questi animali bravi ed affettuosi, pazientemente addestrati per svolgere un compito tanto prezioso e delicato. Non per nulla una volta che il cieco abbia cominciato a muoversi con il suo cane, difficilmente potrà farne a meno. Da qui l'esi-

genza di questa legge breve ma importante che, oltre a ribadire la gratuità del trasporto dei cani guida sui mezzi pubblici, consente al cane stesso il libero accesso nei pubblici esercizi dove, ovviamente, il privo di vista non potrebbe muoversi da solo. Il cane guida è facilmente distinguibile per il contrassegno che indossa nell'esercizio della sua funzione.

Onorevoli colleghi, riteniamo che non siano necessarie tante parole per dimostrare la validità del contenuto di questa proposta di legge e che la sensibilità di tutti, viva e vigile, ne consenta una rapida soluzione per dare ai non vedenti non solo una giusta risposta ad attese troppo lunghe, ma per offrire ancora una volta a tutti un segno di civiltà del Parlamento italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

« Al privo di vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.

Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata ».